

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI
“ MONS. CARLO CHENIS”**

TRA

Il Comune di Civitavecchia

E

l'Associazione di promozione sociale, di seguito APS –
C.F. - con sede legale in rappresentata dal suo Presidente pro tempore, quale legale rappresentante

VISTI

- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”, in particolare, quanto disposto dagli articoli 13 e 28, comma 2, concernenti le politiche in favore delle persone anziane;
- la deliberazione del Consiglio regionale 24 gennaio 2019, n. 1 recante Piano sociale regionale denominato “Prendersi cura, un bene comune”
- la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1304 e successive modifiche ed in particolare il paragrafo I.B.4.4.c dell'allegato;

ATTESO che l'articolo 28, comma 2 della l.r. 11/2016 prevede che “il centro anziani è una struttura polivalente di aggregazione e di propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane che ne promuove la presenza attiva nel territorio, la valorizzazione delle capacità, delle funzione motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando l'anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato”;

ATTESO che la Direzione regionale per l'Inclusione sociale, con determinazione dirigenziale n. G07757 del 7 giugno 2019, ha costituito un gruppo di lavoro con i seguenti obiettivi specifici:

- a) effettuare una ricognizione della rete esistente, in termini di forma giuridica e modelli organizzativi dei centri;
- b) dare indicazioni operative sulla forma statutaria e modelli di governance più adeguati alla realtà attuale;
- c) dare indicazioni ai distretti sociosanitari sulle modalità autorizzative e di vigilanza;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 02/08/2021, n.568 che ha modificato la deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2020, n. 452, concernente "Linee Guida Regionali per i centri anziani del Lazio”;

ATTESO che le suddette linee guida prevedono:

- che la gestione del centro anziani di cui all'articolo 28, comma 2, della l.r. 11/2016 sia affidata ad un'associazione di promozione sociale (APS) che opera in favore degli anziani, i cui associati sono gli utenti stessi del Centro, e che ne assicura il funzionamento;
- che le attività di cui all'articolo 28, comma 2 della l.r. 11/2016 relative al funzionamento di un centro anziani siano le attività esclusive o prevalenti dell'APS da previsione statutaria;
- che oltre il 70% dei soci della APS debbano essere residenti nel territorio individuato dal Comune come riferimento territoriale per il centro anziani;

- gli organi di cui deve essere dotata obbligatoriamente l'APS nel rispetto delle disposizioni del codice del terzo settore;
- che il Comune garantisca nei confronti del centro anziani la messa a disposizione di un immobile congruo per dimensioni, a norma e senza oneri di locazione per l'APS, nonché le manutenzioni straordinarie e il pagamento delle utenze (anche tramite un contributo);
- che il Comune riconosca un contributo annuale per sostenere almeno le spese obbligatorie minime per il suo funzionamento e, secondo le disponibilità, sostenere anche parte delle attività del centro.
- il Comune provveda, con proprio atto, all'autorizzazione al funzionamento del centro, prima di stipulare la convenzione per la gestione;
- l'istituzione di un coordinamento regionale dei centri anziani, articolato in 36 coordinamenti distrettuali e un coordinamento cittadino e 15 coordinamenti municipali per il Comune di Roma Capitale con i seguenti obiettivi:
 - a) favorire, in una logica di rete, la partecipazione dei centri al sistema integrato dei servizi sociali regionali;
 - b) promuovere, presso i centri, iniziative comuni volte all'inclusione degli anziani in una logica di invecchiamento attivo, e alla prevenzione della non autosufficienza;
 - c) monitorare l'attuazione delle linee guida sul territorio.

ATTESO che la sopraindicata APS:

- tra gli scopi statutari, si prefigge in particolare di svolgere in maniera prevalente le attività di cui all'articolo 28, comma 2 della l.r. 11/2016;
- opera ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sulla promozione sociale, in riferimento a quanto disposto dal codice del terzo settore, e persegue finalità di utilità sociale nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA SPECIFICATE,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. Il Comune di Civitavecchia affida la gestione del centro anziani “Mons. Carlo Chenis” alla APS “ ” di seguito denominata APS per svolgimento delle attività di cui all'articolo 28, comma 2 della legge

della Regione Lazio 10 agosto 2016, n. 11. A tal fine il Comune concede, in comodato d'uso gratuito, i locali e gli annessi spazi esterni di pertinenza, gli impianti e le attrezzature ivi esistenti all'APS che svolgerà un'azione sussidiaria rispetto all'amministrazione comunale.

2. La consistenza degli immobili e degli arredi nonché lo stato di conservazione sono dettagliatamente descritti nel verbale di consegna agli atti d'ufficio. La planimetria, identificativa degli spazi concessi in uso, è allegata quale parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Attività del centro anziani

1. Il centro anziani svolge le attività di cui all'articolo 28, comma 2 della l.r. 11/2016 di sostegno culturale e ricreativo alla popolazione anziana, realizzando una serie di offerte aggregative, culturali e per il tempo libero a favore dei propri soci. In particolare, svolge le seguenti attività:

- a) ricreativo-culturali;
- b) di promozione del volontariato, in collaborazione con gli enti locali e con organismi di volontariato, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;
- c) ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il centro o presso altri luoghi;
- d) di scambio culturale e intergenerazionale;
- e) formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;
- f) di rilevanza sociale e di apertura al territorio.

2. Le attività del centro anziani:

- a. sono incentrate in generale all'aggregazione e alla propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, in una prospettiva di invecchiamento attivo, di piena inclusione della persona nel proprio contesto relazionale, e di prevenzione della non autosufficienza;
- b. si ispirano ai principi della partecipazione, dell'indipendenza, della autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani,
- c. promuovono la presenza attiva della persona anziana nel territorio, la valorizzazione delle sue capacità, il mantenimento delle funzioni motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando l'anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato.

3. L'APS favorisce l'uso di spazi del centro anziani da parte di organizzazioni senza fini di lucro, per periodi di tempo limitato, previa autorizzazione/informativa nei confronti dell'amministrazione comunale e previo accordo tra le parti nel merito degli obblighi reciproci.

4. L'APS può stipulare accordi di collaborazione con altre istituzioni presenti sul territorio e con altre associazioni culturali, di promozione sociale, sportive e di volontariato al fine di valorizzare gli spazi del centro attraverso l'organizzazione congiunta di iniziative.

Art. 3 Compiti dell'APS

1. L'APS si impegna ad informare regolarmente, con cadenza almeno trimestrale, l'amministrazione comunale in merito alla programmazione delle attività del centro anziani e ad inviare alle suddette strutture, al termine di ogni anno di attività, una relazione sull'attività svolta, i progetti per il futuro

e il bilancio annuale della APS, redatto ai sensi dell'articolo 13 del Codice del terzo settore (D.Lgs 117/2017), unitamente alla relazione accompagnatoria.

2. L'APS, che opera in stretto collegamento con il coordinamento comunale di cui in premessa, oltre alla gestione delle attività di cui all'articolo 2, comma 2, al fine di implementare l'inclusione sociale dei soci:

- a) partecipa agli appositi tavoli organizzati dell'amministrazione comunale e dal distretto sociosanitario aventi la finalità di una co-progettazione delle attività dei centri anziani;
- b) collabora con istituzioni presenti sul territorio e con altre associazioni culturali e di promozione sociale, d'intesa con i distretti sociosanitari, al fine di sviluppare l'offerta dei centri attraverso l'organizzazione congiunta di iniziative.

3. L'APS utilizza prevalentemente soci volontari per le attività svolte dall'Associazione o, qualora necessario, prestatori d'opera aventi diritto a regolare contratto con l'APS, senza alcun onere aggiuntivo per l'amministrazione.

4. È consentita la gestione di servizi o attività accessorie che non perseguano scopo di lucro, senza onere alcuno a carico dell'amministrazione comunale e previo parere preventivo dell'amministrazione stessa.

Art. 4 - Orari e calendario di apertura del centro anziani

1. La definizione degli orari e dei periodi di apertura e chiusura del centro anziani è comunicata all'amministrazione comunale e resa pubblica sui siti istituzionali.

2. L'APS garantisce la fruizione del centro agli associati nei periodi dell'anno più soggetti a criticità sociale. In tali periodi si prevede la collaborazione a supporto di iniziative proposte dall'amministrazione comunale e dal distretto sociosanitario.

Art. 5 - Impegni del Comune

1. L'amministrazione comunale per la funzionalità del Centro anziani provvede:

- a. alla manutenzione straordinaria dei locali;
- b. alla pulizia degli spazi;
- c. pagamento della TARI;
- d. ad erogare un contributo, stabilito annualmente dall'amministrazione, per sostenere le spese per il pagamento delle utenze dei locali e, secondo le disponibilità, sostenere anche parte delle attività del Centro.

Il pagamento delle utenze dei locali e della TARI non devono fare fronte a insoluti o posizioni debitorie pregresse.

2. L'entità del contributo all'A.P.S. è stabilito annualmente con Deliberazione di Giunta comunale o con Determinazione del Dirigente Responsabile del settore competente per i servizi sociali.

3. Il riconoscimento del contributo annuale è subordinato alla presentazione da parte della A.P.S. del bilancio e della relazione accompagnatoria, nonché delle relazioni trimestrali; l'erogazione del contributo è successiva all'approvazione del Bilancio da parte del Comune.

Art. 6 - Impegni dell'APS e divieti

1. Sono a carico dell'APS le spese relative a:

- a) piccola e urgente manutenzione ordinaria dei beni e degli arredi e le spese telefoniche;
- b) custodia e sorveglianza degli spazi e dei beni assegnati ed eventuali spese di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani;
- c) adempimento di tutte le procedure di legge in materia di prevenzione e sicurezza esclusi gli interventi strutturali sollevando l'amministrazione comunale dal provvedervi direttamente;
- d) In particolare la APS è responsabile del rispetto, nei locali e nelle attività del centro, delle misure di sicurezza per la prevenzione del contagio epidemico covid-19, adottate con le Ordinanze del Presidente della Regione Lazio Z00030 del 17 aprile 2020 (con riferimento all'obbligo di vaccinazione antiinfluenzale) e Z00047 del 13 giugno 2020, per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica.

2. L'APS si impegna alla presentazione delle relazioni trimestrali, del bilancio annuale e della relazione accompagnatoria.

3. L'APS è tenuta ad acquisire preventivamente le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in relazione alle diverse attività promosse.

4. L'APS si impegna a riportare nella propria carta intestata che le attività della stessa sono svolte in convenzione con il Comune per la gestione dei Centro anziani.

5. È fatto divieto all'APS:

- a. di superare la capienza massima consentita dai locali assegnati;
- b. di installare nei locali e negli spazi aperti proprie attrezzature ed arredi che comportino opere edili e impiantistiche, senza previa autorizzazione rilasciata dagli Uffici Tecnici del Comune;
- c. di ingombrare i passaggi e le vie di fuga con materiali;
- d. di usare o manomettere gli arredi fissi e le attrezzature, impianti e apparecchi in generale di proprietà del Comune, anche se funzionali all'attività del centro anziani senza preventivo assenso dell'amministrazione comunale;
- e. di svolgere attività rumorose che disturbino altri utenti o i cittadini residenti nelle immediate vicinanze, o di praticare giochi vietati dalla legge;
- f. di tenere comportamenti scorretti o svolgere attività antidemocratiche o svolgere iniziative a carattere politico.
- g. danneggiare i locali assegnati o le attrezzature di proprietà comunale.

Art. 7 - Punto ristoro

1. È consentita, all'interno del centro anziani, l'apertura di un punto ristoro riservato esclusivamente ai soci nel rispetto della normative vigente in materia, e solo dopo l'ottenimento della relativa autorizzazione rilasciata da parte degli organi competenti.

2. Eventuali spese connesse con l'apertura del punto di ristoro sono a carico dell'Aps;

3. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Art. 8 - Oneri assicurativi e responsabilità

1. È fatto obbligo all'APS di stipulare specifica polizza assicurativa R.C. comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi con esclusivo riferimento al servizio in questione, con validità almeno annuale.
2. L'APS esonera il Comune da qualsiasi responsabilità in relazione ai rapporti contrattuali del personale, di cui all'art. 3.
3. Qualora l'Associazione intenda organizzare nel centro un punto di ristoro o altri servizi interni, la stessa ne sarà l'unico gestore responsabile. Essi non potranno in alcun modo e sotto qualsiasi forma essere dati in concessione a terzi.

Art. 9 - Adempimenti contabili.

1. Al termine di ogni anno l'APS comunica all'amministrazione comunale competente l'entità dell'eventuale avanzo di gestione, proponendone l'impiego per iniziative solidaristiche specificamente indicate, per migliorie agli immobili, per acquisizione di attrezzature o per accantonamenti in vista di future iniziative.
2. Ogni disavanzo derivante comunque dalla gestione economica della complessiva attività del Centro sarà a carico dell'Associazione.

Art. 10 - Vincoli sull'utilizzo degli immobili

1. L'edificio e l'area di pertinenza sono assegnati in uso per le finalità della presente convenzione nello stato di fatto e di diritto risultanti alla data di sottoscrizione della presente convenzione. Eventuali utilizzi diversi da quanto espressamente previsto in convenzione, devono essere preventivamente autorizzati dall'amministrazione comunale
2. L'edificio e l'area di pertinenza sono assegnati in uso per le finalità della presente convenzione nello stato di fatto e di diritto risultanti alla data di sottoscrizione della presente convenzione.
3. È vietato qualsiasi intervento volto a modificare le caratteristiche del fabbricato o le condizioni d'uso, senza l'autorizzazione dell'amministrazione comunale e fatta salva l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni edilizie ed amministrative.
4. Per il funzionamento del centro, l'Associazione si impegna ad attenersi alle indicazioni e norme fornite dall'amministrazione comunale.

Art. 11 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata quinquennale e potrà essere rinnovata solo se permangono le condizioni stabilite dall'amministrazione comunale.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della presente convenzione previa contestazione scritta, in caso di:
 - a) svolgimento presso il centro di attività contrarie alle finalità indicate all'art. 2;
 - b) inosservanza dei divieti di cui agli artt. 6,7, 8;
 - c) cessione a terzi della gestione del bar ristoro o di altri servizi interni al centro;
3. Qualora si verifichi lo scioglimento dell'APS, la presente convenzione si risolve di diritto.

Art. 12 - Spese per imposte e tasse

1. La presente convenzione è da registrarsi in caso d'uso ai sensi dell'art. 2 (comma I), tariffa parte 2^a - D.P.R. 26.4.1986 n.131.
2. Le spese per imposte e tasse inerenti alla presente convenzione saranno a carico dell'APS.

Art. 13 - Foro competente

1. Ogni controversia che dovesse scaturire in sede di interpretazione ed esecuzione della presente convenzione verrà, in prima istanza, sottoposta a un tentativo di bonaria risoluzione amministrativa.
2. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione e risoluzione, sono devolute al Foro di Civitavecchia.

Per l'Associazione

Per il Comune di Civitavecchia

PRESIDENTE